

Al Tribunale di Bari

SEZIONE FALLIMENTARE

Istanza di ammissione a piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art.67 e ss. Dell'art. 70 del d.lgs 14/19 CCII

Per il ricorrente **Abbinante Francesco**, nato a Bari il **19.05.1956**, c.f.**BBNFNC56E19A662U** residente a [REDACTED], elettivamente rappresentato e difeso dall'Avv.Paparella Antonio, con studio in Via San Tommaso D'Aquino, 8/b a Bari e indirizzo PEC: apaparella@pec.giuffre.it, in virtù di mandato in calce all'istanza depositata il 17-11-2025.

Ricorrente

PREMESSO CHE

Il ricorrente sig.re Abbinante Francesco

Si trova in stato di crisi da sovraindebitamento ex art. 2 CCII, vale a dire “ *...Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice ovvero liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”,

- non è stato sdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non si è reso autore di comportamenti ostativi della procedura ai sensi dell'art. 69 c. 1 del CCII;
- ha fornito idonea documentazione che ha permesso di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale e la situazione debitoria.
- In ragione di tanto, non intendendo l'istante venir meno agli obblighi assunti nei confronti dei creditori, ha ritenuto opportuno depositare istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, al fine di proporre una delle procedure tra quelle previste dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e, in particolare, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, e la nomina di un Professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite dallo stesso Codice.
- L'O.C.C. istituito presso l'ordine degli Avvocati di Bari presso il tribunale di Bari ha nominato, il Professionista con funzioni di O.C.C. l'avv.sa Maria Cristina Caporale con sede a Gravina in Puglia, in Via Nazario Sauro n. 13, inserita nel registro dell'organismo al n. 170/2025. Alla medesima è stato affidato il compito di procedere alle indagini presso gli uffici e enti competenti, nonché di predisporre la relazione contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché il giudizio sulla fattibilità dell'accordo come proposto.
- Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il sig. Abbinante Francesco, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



DEPOSITA

LA SEGUENTE PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

- A) Premessa
- B) Competenza dell'OCC del circondario del Tribunale di Bari;
- C) Nucleo familiare;
- D) Cause del sovraindebitamento e situazione economico finanziaria attuale;
- E) Merito creditizio;
- F) Procedure pendenti;
- G) Situazione patrimoniale e reddituale;
- H) Spese necessarie per il sostentamento del ricorrente;
- I) Contenuto della proposta di accordo di composizione della crisi;
- J) Prospetto di confronto della convenienza del piano proposto contro la liquidazione controllata;
- K) Conclusioni.
- L) Indice cartelle e file allegati.

ESPONE

A) PREMESSA

L'art. 67 CCII prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti sulla base di un piano di pagamento rateale teso al soddisfacimento parziale dei creditori che preveda:

Il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;

Scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;

L'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'art. 67 co. 4 CCII, altresì, dispone la possibilità di prevedere il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Orbene, la ratio della normativa, detta anche "salva suicidi", si rinviene nell'offrire una nuova possibilità a soggetti sovraindebitati, sussistendo alcune condizioni previste dalla legge.

L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alla procedure concorsuali previste e regolamentate dal CCII di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte che prevedano il pagamento parziale dei creditori.

B) COMPETENZA DELL'OCC DEL TRIBUNALE DI BARI

Come è ben noto, ai fini della determinazione della competenza dell'OCC e del Tribunale competente ad essere investiti della procedura, occorre far riferimento a quanto prescritto



dall'art. 68 comma 1 CCII, secondo cui *"La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 23, comma 2 ."*

Sulla scorta di quanto appena premesso, è evidente la competenza dell'Organismo di composizione della crisi adito, poiché avente sede nel circondario del Tribunale di Bari, luogo in cui si trova la residenza del sig.re Abbinante Francesco sita in Valenzano BA in via San Filippo 4/c.

C) NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è costituito da se stesso e il coniuge , come da stato di famiglia allegato.

D) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELL' ISTANTE

La situazione di sovraindebitamento è iniziata nel 2018 quando il sig. Abbinante Francesco, essendo dipendente, è stato licenziato il 2-07-2018, ed avendo una età di 62 anni non ha potuto più trovare lavoro, tanto è vero che è stato fino a marzo 2019 con le somme irrisorie della naspi, quando con l'entrata in vigore della legge QUOTA 100, dal 1° aprile 2019, ha potuto percepire il reddito di pensione, di importo inferiore ai redditi percepiti nel tempo lavorativo tanto da creare lo stato di sovraindebitamento attuale.

Sulle vicende familiari.

- 1) Nell'anno 2014 il sig. Abbinante Francesco ha contratto un mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Bari pari a €. 80.000,00, di cui erogati **79.200,00** (vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.9) per 180 rate mensili con scadenza 2029 di rata mensile pari a €. **603,82** compresi interessi. Tale somma è servita ad estinguere altri prestiti in corso, **1)** vedi COMPASS ,estinzione prestito pari a €. 38.207,00(vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.10), servito per acquisto box auto il 25 luglio 2011 per la somma di €. 19.000,00 più spese di agenzia di €. 2.000,00 più spese notarili di €. 1.900,00 per un totale complessivo di €. 22.900,00 ,(come atto in allegato) con rata mensile di €. **498,03** mensile(vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.2), e il quale successivamente è stato venduto il 07 luglio 2021 per €. 14.000,00,(come atto in allegato), residuo per acquisto auto usata al figlio nel 2013 per la somma di €. 10.000,00 acquistata il 08-03-2012 (vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.3), più spese di riparazione della stessa per un totale di €. 3.130,00 (vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** ai n.4 e 5) per un totale di €. 13.130,00, con rata di €. **498,03** mensile(vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.2 come sopra) la quale è stata successivamente demolita il 12 gennaio 2024 presso autodemolizione TINELLI snc di Noci, 49,(documento in allegato), **2)** residuo per acquisto auto nuova C4 Picasso nell'anno 2011 con finanziamento diretto della Citroen PSA di €. 7.345,76 con rata di €. **459,15** mensile (vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.1), **3)** residuo mutuo acquisto prima casa nell'anno 2000, di €. 1.937,73 con rata di €. **392,29** mensile(vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n.2) più liquidità, riducendo nel contempo il valore delle rate come si evince essendo diventata una sola di €. **603,82**. In contemporanea è stato stipulato, sempre con la Banca Popolare di Bari un prestito di €. 4.400,00 con stessa scadenza del mutuo, per pagamento assicurazione sul mutuo, per rata mensile pari a €. **35,95**. Tali rate, della Banca Popolare di



Bari, sono state pagate puntualmente ogni mese fino alla fine del mese di Giugno 2020. Inoltre si fa presente che il totale delle rate da €. 1.665,86 al mese è sceso a €. 639,77 al mese, riducendosi di ben €. 1.026,09 al mese. In detto anno 2014 il reddito del sig. Abbinante Francesco è stato pari a €. 44.698,00 per lavoro dipendente + €. 3.628,80 per cassa integrazione + €. 6.470,00 per collaborazione amministratore di condominio, per un totale di **€. 54.796,80** come evidenziato da estratti contributivi INPS allegati.

- 2) All'inizio dell'anno 2015 ha ottenuto un prestito dalla Compass di €. 35.000,00 per 120 rate mensili con scadenza 2025 di rata mensile pari a **€. 498,03** compresi interessi. Tale somma è servita ad estinguere altro prestito pari a €. 9.647,34 (vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n. 7) più pagamento di imposte pari €. 5.148,88 (vedi **cartella n.1 allegati relazione tribunale** al n. 7), più liquidità. Tale rata è stata pagata puntualmente ogni mese fino alla fine del mese di Dicembre 2019. A giugno 2015 ha ottenuto anche un prestito dalla Findomestic di €. 30.000,00 per 84 rate mensili con rata di **€. 462,20** compresi interessi. Con tali altri prestiti le rate, in totale, hanno raggiunto la somma di €. 1.600,00 al mese, fino alla fine dell'anno 2016. In detto anno 2015 il reddito del sig. Abbinante Francesco è stato pari a €. 34.718,00 per lavoro dipendente + €. 7.495,20 per cassa integrazione + €. 6.470,00 per collaborazione amministratore di condominio, per un totale di **€. 48.683,20** come evidenziato da estratti contributivi INPS allegati.
- 3) Nell'anno 2016 il reddito del sig. Abbinante Francesco è stato pari a €. 36.673,00 per lavoro dipendente + €. 7.181,78 per cassa integrazione + €. 6.470,00 per collaborazione amministratore di condominio, per un totale di **€. 50.324,78** come evidenziato da estratti contributivi INPS allegati.
- 4) Nell'anno 2017 il sig. Abbinante Francesco, ha ottenuto un prestito dalla Banca Popolare di Bari di €. 15.000,00, di cui erogati **€. 14.812,50** per 60 rate mensili con scadenza gennaio 2022 (già scaduto) di rata mensile pari a **€. 295,99** compresi interessi. **1)** Tale somma è servita per pagare assicurazione su prestito pari a €. 761,72 (vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** al n. 18), **2)** più pagamento di imposte pari a €. 2.283,28 (vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** ai N.18-19). Tale rata è stata pagata puntualmente ogni mese fino alla fine di Giugno 2020. Nello stesso anno ha ottenuto dalla Findomestic la rinegoziazione del prestito di giugno 2015 di €. 30.000,00, con erogazione di **€. 15.147,07** per differenza a variazione di contratto di importo inferiore, (vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** al n.20), per 108 rate mensili con scadenza 2035 di rata mensile pari a **€. 565,20** con allungamento scadenza compresi interessi. Tale rata è stata pagata puntualmente ogni mese fino alla fine del mese di Dicembre 2019. Con tali altri prestiti le rate, in totale, hanno raggiunto la somma di €. 1.998,99 al mese fino a Novembre 2019. In detto anno 2017 il reddito del sig. Abbinante Francesco è stato pari a €. 45.367,00 per lavoro dipendente + €. 6.470,00 per collaborazione amministratore di condominio, per un totale di **€. 51.837,00** come evidenziato da estratti contributivi INPS allegati. Inoltre in questo stesso anno, a seguito di problemi economici da parte della Banca Popolare di Bari, dove nell'arco degli anni precedenti al 2014, aveva acquistato, in comunione con la moglie, azioni della stessa banca per un valore di circa **€.**



32.898,84, che sono state svalutate da parte della banca ad un valore pari a **€. 1.600,00(e comunque invendibili)**. Tanto è vero che ha cercato di vendere le suddette azioni, a partire da tale anno e fino ad agosto 2019, senza ottenere alcun risultato. Perso anche la somma di **€. 4.865,16** da un condominio(garage) amministrato per anticipazioni fatte, mancato compenso incassato e spese legali sopportate(vedi allegati), perdendo altre somme che hanno aggravato la situazione debitoria.

- 5) Nell'anno 2018 il reddito del sig. Abbinante Francesco è stato pari a €. 38.177,00 per lavoro dipendente + 10.198,56 per NASPI, per un totale di **€. 48.375,56** come evidenziato da estratti contributivi INPS allegati. Da tale totale bisogna decurtare la somma di **€. 19.284,00** in quanto tale importo non è stato percepito, come vedasi da domanda, in allegato, all'INPS fondo di garanzia, non accolta, dovuto al fallimento dell'azienda dove il sig. Abbinante Francesco ha lavorato fino al 01-07-2018, (vedi licenziamento allegato) come sopra menzionato. Pertanto il reddito totale del 2018 si è ridotto a **€. 29.091,56**.
- 6) A febbraio 2019 a seguito della rottura della caldaia del riscaldamento e acqua calda, per la relativa sostituzione, il Sig. Abbinante Francesco ha stipulato un finanziamento con la Compass pari €.1.850,00(vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** ai n.17-18) per 24 rate mensili pari a **€. 84,73** compresi interessi. Tale rata è stata pagata puntualmente ogni mese per 16 rate. Inoltre Abbinante Francesco, a novembre 2019, ha stipulato con ADV Finance (ceduto a Banca Sistema) un contratto della cessione del quinto sulla pensione, pari a €. 40.000,00 per 120 rate mensili con scadenza 2029 di rata media mensile pari a **€. 455,00** compreso interessi, trattenuta puntualmente, a tutt'oggi, sulla pensione dall'INPS, per continuare a pagare le rate alla Banca Popolare di Bari, fino a giugno 2020,(come su descritto). In detto anno il reddito totale tra NASPI da gennaio a marzo + pensione da aprile a dicembre è stato pari a **€. 33.818,00** come evidenziato da modello 730, in allegato.

In virtù di quanto su esposto, si fa presente che, i vari prestiti dopo l'anno 2014 sono serviti per le varie necessità familiari, e ad aiutare la figlia, non convivente, [REDACTED] che essendo titolare, insieme all'allora convivente, di una panetteria, nell'anno 2015 risentiva della crisi economica in atto(vedi cessazione ditta, in allegato nel 1° gruppo documenti Lucia). Nel contempo l'allora compagno convivente, si allontanava dalla figlia comportando una ulteriore scossa all'attività e causando, nella [REDACTED] tanto da farla rientrare nel nucleo familiare. Pertanto il sig. Abbinante Francesco ha dovuto provvedere alla chiusura dell'attività, sopportando il pagamento di ogni pendenza economica,(come da documentazione in allegato nei 1°-2°-3° gruppo documenti Lucia). Inoltre il sig. Abbinante Francesco ha dovuto supportarla con visite specialistiche terapeutiche(psichiatriche), vedi prescrizioni allegate nel 1° gruppo documenti [REDACTED], tenerla nel proprio nucleo familiare, con il relativo sostegno economico, fino a oltre metà dell'anno 2020, quando è riuscita lentamente a riprendersi dalla depressione e ha cominciato a lavorare par time. Contemporaneamente il sig. Abbinante Francesco ha dovuto fino alla fine dell'anno 2016(anno in cui si è laureato), sopportare le spese per il corso di laurea(vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** al n. 16), del figlio [REDACTED] convivente, all'epoca, versando tasse universitarie pari a €. 1.574,02 circa all'anno(vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** ai n.13-14-15),che per 4



anni sommano in totale a €. 6.300,00 circa, oltre a versargli la somma di €. 1.000,00 al mese(vedi da **cartella n.1 allegati relazione tribunale** ai n.6-7-8-9-10-11-12) e altri vedi da **cartelle assegni mensili a Vincenzo n.1-2-3**, che per 4 anni e più, sommano ad un totale, superiore ai €. 48.000,00 . a settembre 2020 ha anche versato la somma di €. 1.200,00(vedi **cartella n.2 allegati relazione tribunale** al n. 21), ancora al figlio Vincenzo per il trasferimento in altra città, per lavorare. Inoltre, il Sig. Abbinante Francesco, ha perso la somma di **€. 32.898,84** euro in seguito alla svalutazione delle azioni, in suo possesso, della Banca Popolare di Bari, anche dopo vari tentativi di vendita. Come evidenziato nei vari punti su esposti, i redditi annui, del sig. Abbinante Francesco, fino all'anno 2017, permettevano di rispettare regolarmente il pagamento di tutte le rate in essere. Purtroppo dall'anno 2018 con la perdita del lavoro dipendente, la fine della collaborazione di amministratore di condominio, hanno comportato la perdita e riduzione del reddito. Questo ha spinto il sig. Abbinante Francesco a cercare di abbassare l'importo totale delle rate, richiedendo un preventivo, a maggio 2019, alla Banca Intesa San Paolo, di un mutuo di consolidamento di €. 141.000,00, con cui si eliminavano tutte le rate in essere per averne una sola, adeguata al reddito attuale di pensione. Contemporaneamente, consultando altri istituti di credito e finanziarie, Credipass, tramite i loro consulenti consigliavano di non richiedere il mutuo, scadenza ventennale, ma optare per la cessione del quinto, decennale, di importo di €.40.000,00, con cui procedere al saldo e stralcio con le finanziarie e parzialmente del mutuo. Dopo aver stipulato, tramite Credipass, il contratto di cessione del quinto della pensione, con ADV Finance ceduto a Banca Sistema, le richieste del saldo e stralcio sono state respinte, anche se la valutazione del merito creditizio da parte ADV Finance era positiva. Pertanto il sig. Abbinante Francesco si è ritrovato ancora più indebitato senza la sua volontà. E comunque ha continuato a pagare le rate delle varie finanziarie, fino alla fine dell'anno 2019 e le rate della Banca Popolare di Bari (BdM), fino alla fine di giugno 2020. Orbene, da quanto appena esposto non v'è chi non veda che la condizione di sovraindebitamento in cui si trova il Sig. Abbinante Francesco possa essere stata anche provocata non solo dalle spese sostenute per le esigenze familiari, ma anche dall'omessa o errata valutazione del merito creditizio da parte delle finanziarie.

E) MERITO CREDITIZIO

Nel corso dell'anno 2014 il Sig. Abbinante ha contratto un mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Bari pari a €. 80.000,00 per 180 rate mensili di €. 603,82 cadauna compreso di interessi, in più, un prestito per l'assicurazione a garanzia del mutuo, con la stessa banca di €. 4.400,00 per 180 rate mensili di €. 35,95 cadauna compreso di interessi. Alla luce di quanto sopra, nell'anno 2014 il Sig. Abbinante aveva una **esposizione debitoria mensile, compreso un prestito precedente, pari a €. 639,77** a fronte di un reddito familiare mensile di €. 4.215,14. Dunque **nell'anno 2014 non risulta violato il merito creditizio**, stante il rispetto del valore minimo garantito così come previsto dall'art. 68, co.3, CCII.

Nel corso dell'anno 2015 permangono tutti i rapporti su menzionati, in più il Sig. Abbinante richiede ed ottiene un finanziamento dalla Compass di €. 35.000,00 per 120 rate mensili di €. 498,03 cadauna compreso di interessi. Ottiene anche un prestito dalla Findomestic di



€. 30.000,00 per 84 rate mensili di €. 462,20 cadauna compreso di interessi. Alla luce di quanto rappresentato, nell'anno 2015 il Sig. Abbinante aveva una **esposizione debitoria mensile pari a €. 1.600,00, compreso l'importo delle rate al 2014**, a fronte di un reddito familiare mensile di €. 3.744,86. Dunque **nell'anno 2015 non risulta violato il merito creditizio** stante il rispetto del valore minimo garantito così come previsto dall'art. 68, co.3, CCII.

Nel corso dell'anno 2016 permangono tutti i rapporti su menzionati, quindi **l'esposizione debitoria mensile rimane di €. 1.600,00** a fronte di un reddito mensile familiare di €. 3.871,14. Dunque **nell'anno 2016 non risulta violato il merito creditizio** stante il rispetto del valore minimo garantito così come previsto dall'art. 68, co.3, CCII.

Nel corso dell'anno 2017 permangono tutti i rapporti su menzionati, in più il Sig. Abbinante richiede ed ottiene un prestito dalla Banca Popolare di Bari €. 15.000,00 per 60 rate mensili di €. 295,99 cadauna compresi di interessi. Inoltre rinegozia il prestito del 2015 con la Findomestic con l'erogazione di una differenza di €. 15.147,07 aumentando la durata delle rate e l'importo della rata di €. 103,00 al mese compreso di interessi. Pertanto, nell'anno 2017 **l'esposizione debitoria mensile è pari €. 1.998,99** a fronte di un reddito mensile, familiare di €. 3.987,46. Dunque **nell'anno 2017 non risulta violato il merito creditizio** stante il rispetto del valore minimo garantito così come previsto dall'art. 68 co.3, CCII.

Nel corso dell'anno 2018 permangono tutti i rapporti su menzionati, quindi **l'esposizione debitoria mensile rimane di €. 1.998,99** a fronte di un reddito mensile familiare di €. 2.798,12. Dunque **nell'anno 2018 risulta al limite del violato il merito creditizio** stante il rispetto del valore minimo garantito così come previsto dall'art. 68, co.3, CCII.

Nel corso dell'anno 2019 permangono tutti i rapporti su menzionati, in più il Sig. Abbinante ottiene un finanziamento dalla Compass di €. 1.850,00 per 24 rate mensili di €. 84,73 cadauna compreso interessi. Ottiene anche un finanziamento dalla AV Finance di €. 40.000,00 per 120 rate mensili di €. 455,00 cadauna compreso interessi tramite cessione del quinto sul reddito da pensione. Pertanto nell'anno 2019, **l'esposizione debitoria mensile raggiunge la cifra di €. 2.538,72** a fronte di un reddito mensile familiare di €. 2.250,00. Dunque **nell'anno 2019 risulta violato il merito creditizio** stante il mancato rispetto del valore minimo garantito così come previsto dall'art. 68 co.3, CCII.

Alla luce di quanto su esposto, i creditori che non hanno rispettato il merito creditizio sono:
COMPASS SPA

ADV FINANCE CHE HA CEDUTO IL CREDITO A BANCA SISTEMA, E CHE STA' PUNTUALMENTE, DA OLTRE SEI ANNI, PERCEPENDO LA RATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO.

Sul punto occorre evidenziare che l'art. 4 ter della L. n.176 del 18 dicembre 2020, di conversione del d.d.l. 137 del 2020, ha modificato profondamente la Legge 3 del 2012 (c.d. Legge "Salva-suicidi") prevedendo alcune misure nell'ottica di agevolare le procedure di sovraindebitamento: tra gli altri innesti, la responsabilità da mancata valutazione del merito creditizio. La mancata o errata valutazione del merito creditizio produrrà, grazie alle modifiche della L. n 176 del 2020, riprese dal nuovo Codice della Crisi, alcune importanti conseguenze. La



sanzione comminata dal nuovo Codice della Crisi è quella di non consentire, al creditore che abbia colpevolmente determinato (o aggravato) la situazione di indebitamento del ricorrente, di contestare la convenienza del piano all’alternativa liquidatoria. _ Infatti “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, **né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore**”*(art. 4 ter L.n. 176 del 2020). Comunque i buoni propositi del debitore, tesi a definire l’intera esposizione debitoria, sono rappresentati dagli atti posti in essere dall’istante, ovvero, quella di formulare una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti finalizzata a soddisfare le ragioni dei creditori.

F) PROCEDURE PENDENTI

Quanto alle procedure pendenti, abbiamo: 1) Decreto ingiuntivo n. 3650/2021 R.G. 11051/2021 esecutivo del tribunale di Bari, instaurato da Compass Banca spa con sede legale in Via Caldera n. 21 a 20153 Milano. Inoltre atto di pignoramento presso terzi notificato il 11/12/2023 depositato presso Casa Comunale di Valenzano e ritirato il giorno 08-01-2024. Avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento su pensione presso Inps ricevuto per posta il 15-01-2024. 2)Decreto ingiuntivo n.3645/2021 R.G. 11058/2021 da parte della IFIS NPL INVESTING SPA con sede legale in Via Terraglio n.63 a Venezia Mestre e atto di precetto notificato il 05-08-2024 e successivamente abbandonato.

G) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

La situazione patrimoniale e reddituale dell’istante alla data della predisposizione del presente ricorso, sulla scorta dell’inventario dei beni, evidenzia le seguenti poste:

PASSIVO PATRIMONIALE

Ai sensi dell’art.67 CCII si è proceduto alla elaborazione della situazione patrimoniale del sig. Abbinante Francesco tra le masse attive e passive il risultato è stato riepilogato nella seguente tabella:

TABELLA ABBINANTE FRANCESCO

CREDITORI

EX BANCA POP.BARI (BDM)

CREDITO CEDUTO A POPP-1 SRL

IL 5-08-2025

MUTUO IPOTECARIO €. 73.880,53

compreso di interessi su rate a scadere e interessi di mora su rate scadute

PRIVILEGIO
IMMOBILIARE



EX BANCA POP.BARI (BDM)

CREDITO CEDUTO A POPP-1 SRL

IL 5-08-2025

FIN.N.78201827 €. 7.500,88

compreso di interessi su rate a scadere e interessi di mora su rate scadute CHIROGRAFARIO

EX BANCA POP.BARI (BDM)

CREDITO CEDUTO A POPP-1 SRL

IL 5-08-2025

FIN.N.78188159 €. 4.176,30

compreso di interessi su rate a scadere e interessi di mora su rate scadute CHIROGRAFARIO

EX BANCA POP.BARI (BDM)

SCOPERTO C/C 1028651

€. 2.988,99

CHIROGRAFARIO

compreso di interessi

IFIS NPL INVESTING(FINDOMESTIC)

FIN.N.20149979856714

€. 31.327,34

CHIROGRAFARIO

COMPASS BANCA

FIN.N.1451589

€. 25.302,98

CHIROGRAFARIO

COME DA DECRETO INGIUNTIVO

N.3650/2021

DEL 14/09/2021 R.G. N. 11051/2021

BANCA SISTEMA(ADV FINANCE)

FIN.N. 3182

€. 19.437,51

CHIROGRAFARIO

Cessione del quinto

su pensione

compreso di interessi

fino alla rata di maggio

2026 compresa



TOTALE PASSIVITA'**€. 164.614,53****DI CUI €. 73.880,53 IN PRIVILEGIO E €. 90.734,00 IN CHIROGRAFARIO.**

Come si evince dalla documentazione esaminata e dal prospetto sopra riportato, il monte debiti facente capo al sig. Abbinante Francesco, ammonta ad oggi a €. 164.614,53 di cui €. 73.880,53 in privilegio ed €. 90.734,00 in chirografario.

ATTIVO PATRIMONIALE

L'attivo patrimoniale dell'istante, è determinato dalla comproprietà al 50% con il coniuge di n. 1 unità immobiliare sita in Valenzano (Ba), primo piano in [REDACTED] in catasto fabbricati al foglio 8 ptc. 58 sub 6 categoria A/3, utilizzata come abitazione principale; e n.1 unità immobiliare allo stesso indirizzo, piano terra int.6, in catasto fabbricati al foglio 8 ptc.58 sub6 categoria C/6, utilizzata come pertinenza dell'abitazione principale. Il valore totale del 100% dell'immobile, nello stato dei luoghi attuale, è pari a €. 116.000,00, come da perizia giurata del 27-05-2024 da parte ING. MILELLA GIUSEPPE di BARI in allegato. Tali unità non verranno cedute per ripianare i debiti, in quanto non conveniente per la massa dei creditori. Il Sig. Abbinante Francesco è proprietario dell'autovettura Citroen C4 Picasso targata EJ823GJ, immatricolata nell'anno 2011, necessaria per gli spostamenti familiari, ed essendo di modesto valore dovuto alla vetustà, non verrà offerta in garanzia ai creditori né verrà ceduta per ripianare i debiti.

SITUAZIONE REDDITUALE

Allo stato, il sig. Abbinante Francesco è percettore di reddito, di pensione, di circa €. 2.470,00 mensili, come da cedolini allegati.

H) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a €. 1.670,00 mensili così suddivise:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	€. 10.000,00 annui
Spese per medicinali di vario tipo e visite specialistiche	€. 1.500,00 annui
Energia elettrica (senza aumenti)	€. 898,00 annui
Gas metano per riscaldamento e cottura (senza aumenti)	€. 1.207,00 annui
Tassa rifiuti	€. 464,00 annui
Spese condominiali e consumi acqua (senza aumenti)	€. 860,00 annui
Spese telefoniche (fisso+adsl+cellulari) 312,00+168,00+204,00	€. 684,00 annui
Assicurazione auto Citroen	€. 564,00 annui



Bollo auto Citroen	€.	224,00 annui
Assicurazione casa	€.	516,00 annui
Spese manutenzioni auto Citroen	€.	1.300,00 annui
Spese gasolio auto Citroen	€.	1.700,00 annui
TOTALE SPESE ANNUE	€.	19.917,00
TOTALE SPESE MENSILI	€.	1.670,00

I) CONTENUTO DELLA PROPOSTA DEL CONSUMATORE

Con il presente atto, il sig. Abbinante Francesco intende avanzare, come difatti avanza, un piano del consumatore con remissione parziale del debito al fine di ottenere l'apertura della procedura di cui all'art. 67 CCII, con durata massima di 10 anni (120 rate), che prevede il pagamento della somma complessiva di €. 96.000,00(Euro novantaseimila/00), compreso l'importo a saldo onorario legale Avv.Paparella Antonio pari a €. 1.362,90 e saldo dell'onorario O.C.C., al netto dell'acconto di €. 500,00 versato, pari a €. 7.137,10, in rate mensili di €. 800,00(Euro ottocento/00). Le somme saranno così suddivise: saldo compenso del legale al 100% pari a €. 1.362,90 che sarà liquidato in prededuzione, saldo del compenso O.C.C. al 100% pari a €. 7.137,10, che sarà liquidato al termine dell'esecuzione del piano, su autorizzazione del giudice delegato, dopo aver esaminato la relazione finale, giusto come stabilito dall'art. 71 c.4, al privilegiato mutuo al 100% pari a €. 73.880,53, ai chirografi al 15,01% pari a €. 13.619,47.

PROSPETTO PREVISIONE SODDISFACIMENTO CREDITORI

Natura del credito	Creditore	Debito residuo	%soddisfo	Somma proposta
Onorario Avv. Paparella Antonio		€. 1.362,90	100%	€. 1.362,90
Onorario	OCC	€. 7.137,10	100%	€. 7.137,10
Mutuo	POPP-1 SRL	€. 73.880,53	100%	€. 73.880,53
Finanziamento	POPP-1 SRL	€. 7.500,88	15,01%	€. 1.125,93
Finanziamento	POPP-1 SRL	€. 4.176,30	15,01%	€. 626,91
Scoperto di c/c	BDM	€. 2.988,99	15,01%	€. 448,70
Finanziamento	IFIS NPL INVES.	€. 31.327,34	15,01%	€. 4.702,29
Finanziamento	COMPASS BANCA	€. 25.302,98	15,01%	€. 3.798,02



Finanziamento	BANCA SISTEMA €.	19.437,51	15,01%	€.	2.917,62
TOTALE COMPRESO LEGALE E OCC	€.	172.114,53	Totale offerto	€.	96.000,00
<u>PIANO PAGAMENTI RATEALE:</u>					
CREDITORE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO PIANO	N.RATE	<u>RATA MENSILE</u>	
Compenso O.C.C.	7.137,10	7.137,10	119	59,47	= 7.076,93
Compenso O.C.C.			1	60,17	= 60,17
Onorario Avv.Paparella	1.362,90	1.362,90	10	136,29	= 1.362,90
<u>POPP-1 SRL (MUTUO)</u>					
PRIVILEGIO	73.880,53	73.880,53	10	400,00	= 4.000,00
<u>POPP-1 SRL (MUTUO)</u>					
PRIVILEGIO			36	400,00	= 14.4000,00
<u>POPP-1 SRL (MUTUO)</u>					
PRIVILEGIO			73	750,00	= 54.750,00
<u>POPP-1 SRL (MUTUO)</u>					
PRIVILEGIO			1	730,53	= 730,53
<u>POPP-1 SRL(FINANZ.)</u>					
CHIROGRAFO	7.500,88	1.125,93	10	16,885	= 168,85
<u>POPP-1 SRL (FINANZ.)</u>					
CHIROGRAFO			36	26,585	= 957,08
<u>POPP-1 SRL (FINANZ.)</u>					
CHIROGRAFO	4.176,30	626,91	10	9,401	= 94,01
<u>POPP-1 SRL (FINANZ.)</u>					
CHIROGRAFO			36	14,803	= 532,90
<u>BDM (SCOPERTO CC)</u>					
CHIROGRAFO	2.988,99	448,70	10	6,728	= 67,28
<u>BDM (SCOPERTO CC)</u>					
CHIROGRAFO			36	10,595	= 381,42
<u>IFIS NPL(FINANZ.)</u>					
CHIROGRAFO	31.327,34	4.702,29	10	70,516	= 705,16



<u>IFIS NPL(FINANZ.)</u>				
CHIROGRAFO			36	111,031 = 3.997,13
<u>COMPASS BANCA(FINANZ.)</u>				
CHIROGRAFO	25.302,98	3.798,02	10	56,956 = 569,56
<u>COMPASS BANCA(FINANZ.)</u>				
CHIROGRAFO			36	89,68 = 3.228,46
<u>BANCA SISTEMA(CESSIONE 1/5)</u>				
CHIROGRAFO	19.437,51	2.917,62	10	43,754 = 437,54
<u>BANCA SISTEMA(CESSIONE 1/5)</u>				
CHIROGRAFO			36	68,891 =2.480,08
TOTALE COMPLESSIVO RATE			€. 96.000,00	
 J) PROSPETTO DI CONFRONTO DELLA CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO CONTRO LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA				
 Dati di partenza Valore immobile (prima casa): €.				
116.000,00				
Debito privilegiato (ipotecario) €.				
73.880,53				
Debito privilegiato (compenso OCC) €.				
7.137,10				
Debito privilegiato (compenso Avv.Paparella) €.				
1.362,90				
Debiti chirografari €.				
90.734,00				
 SCENARIO A-Liquidazione controllata				
Valore dell'immobile €.				
116.000,00 come da perizia giurata allegata, con realizzo forzato, alla 1^				
asta, almeno del 75% del valore di stima, e non meno:				
 €.				
116.000,00 x 75% = €.				
87.000,00				
 Spese per la liquidazione:				
 compenso liquidatore				
 spese legali pubblicità				
 imposte				
 gestione procedura				
 si calcola almeno il 18% del ricavato				
13				



€. 87.000,00 – 18% = €. 71.340,00 disponibili

Verrebbe distribuito:

Credito privilegio

€. 81.380,53 tra mutuo e compenso Avv.Paparella + OCC al 100% di soddisfo

Residuo negativo di €. -10.040,53 pertanto anche il privilegio percepirebbe meno del 100%

Credito chirografo

€. 90.734,00 su -10.040,53 di negativo disponibile = **nessuna somma di soddisfo.**

Scenario B- piano del consumatore proposto

Credito privilegio al 100% tra mutuo e compenso Avv.Paparella + OCC = €. 82.380,53 di soddisfo

Credito chirografi al 15,01% attivo disponibile €. 13.619,47

Totale distribuito €. 96.000,00

In relazione al prospettato pagamento a dieci anni del complessivo importo messo a disposizione, si ritiene che, nella materia de qua, non vi siano motivi ostativi alla relativa omologa. "Premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07- 2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali). Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste" (Tribunale di Trani, proc. n. 2409/2020 RGVG, decr. del 12.03.2021: in tal caso, è stato omologato un piano del consumatore con la previsione di pagamenti dilazionati in favore dei creditori per 10 anni e 6 mesi – 126 rate mensili). Ancor più di recente: "La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019): nel giungere a tale conclusione la Corte di cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti 'non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore'. Del resto, la l. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata



del piano del consumatore. Ebbene, nel caso di specie l'accordo deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste" (Tribunale di Trani, proc. n. 244/2022 RGVG, decr. del 04.02.2023: in tal caso, è stato omologato un piano del consumatore con la previsione di pagamenti dilazionati in favore dei creditori per 10 anni - 120 rate mensili). Da ultimo deve rilevarsi l'evidente **convenienza del piano così come proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, soddisfacendo il requisito di cui agli art.67 e ss. del CCII.** In quanto, intraprendere un procedimento liquidatorio sull'appartamento, tra l'altro, in comunione con il coniuge [REDACTED] abitazione principale del debitore, bene di primaria rilevanza costituzionale e sociale, porterebbe il nucleo familiare in una situazione di estremo disagio e difficoltà, senza pregiudizio per i creditori, i quali risultano anzi trattati in modo migliorativo rispetto alla liquidazione. Come è ben noto, nella realtà delle aste, per le dinamiche consuete delle azioni esecutive del patrimonio immobiliare, si prospettano tempi lunghi di attesa tra l'inizio della procedura esecutiva e l'eventuale aggiudicazione, elevati costi di procedure che devono anticipare i creditori procedenti e non consentirebbe maggiore convenienza economica ai creditori. Infatti analogo immobile ha visto, in fase di asta giudiziale, come offerta minima del primo tentativo di vendita la somma di €. 86.925,00, ed è in secondo tentativo fissato per il 19-03-2024, come offerta minima di vendita a €. 65.200,00, e aggiudicata per € 65.500,00, **come da visura allegata**, quindi ben oltre al disotto di quanto offerto dal sig. Abbinante, pari a €. 96.000,00, e anche in virtù delle ultime statistiche che hanno fatto emergere, che negli ultimi anni, le vendite, all'asta degli immobili pignorati, per essere aggiudicati, ci si può impiegare anche oltre dieci anni. Entrambe le circostanze, dunque, portano ad affermare che la procedura di espropriazione immobiliare non andrebbe a meglio garantire i diritti dei creditori, anzi il privilegiato percepirebbe meno e i chirografi non percepirebbero niente. Dunque si andrebbe a privare della casa di abitazione il debitore senza alcun giovamento per i creditori. Alla luce di quanto sopra esposto, il sig. Abbinante, così come rappresentato, difeso e domiciliato ricorre a codesto Tribunale al fine di sentirsi accogliere le seguenti:

K) CONCLUSIONI

- 1) Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 67 e succ. CCII, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art.68 CCII in favore del sig. Abbinante Francesco disponendo con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito Web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 2) Disporre, altresì, che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore possa presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella ridetta comunicazione, **dando termine fino ai dieci giorni successivi all'OCC, sentito il debitore, per riferire al giudice ed eventualmente proporre le modifiche al piano ritenute necessarie.**
- 3) Ordinare, ex art. 70, 4° co., CCII, l'immediata sospensione, da parte dell'INPS, sia della ritenuta relativa alla quota della cessione del quinto, sia la ritenuta, già in atto, della somma, per piano di



accantonamento ante ordinanza di assegnazione che avverrà, nella udienza fissata per il 23-02-2027, del pignoramento da parte di Compass, sulla pensione, per par condicio creditorum.

4)Ordinare, ex art. 70, comma 4 CCII , sempre con decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, in quanto pregiudicherebbe la fattibilità del piano.

5)Omologare il piano del consumatore così come sopra articolato, previa verifica dell'ammissibilità e fattibilità dello stesso.

6)Dichiarare che le finanziarie e istituti di credito che abbiano potuto, colpevolmente, determinare la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che hanno violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e che pertanto non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

7)Verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologare il piano con decreto e disporre, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiarare chiusa la procedura.

8)Disporre che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1.

L) INDICE CARTELLE E FILE ALLEGATI.

Allegati alla relazione (nn. 1-9)

- 1) Istanza Sig. Francesco Abbinante;
- 2) Documenti Sig. Abbinante;
- 3) Nomina Gestore Avv. Maria Cristina Caporale;
- 4) Dichiarazione di accettazione incarico e Dichiarazione di indipendenza;
- 5) Comunicazione OCC agli Enti Fiscali;
- 6) Sollecito del Gestore agli Enti Fiscali;
- 7) Verbale dettagliato del 25 Novembre 2025;
- 8) Delega del 25 Novembre 2025;
- 9) Precedenti procedure con esito negativo;

Allegati alla relazione (nn.10-17)

- 10)Lettera di licenziamento;



- 11) Cedolini pensione Marzo-Aprile-Maggio 2026;
- 12) Atto acquisto box con spese;
- 13) Atto vendita box;
- 14) Documento demolizione auto;
- 15) Estratto conto contributi INPS;
- 16) Documenti per causa a condominio garage;
- 17) Domanda al fondo garanzia INPS con diniego;

Allegati alla relazione (nn.18-22)

- 18) Dichiarazione redditi mod.730 anno 2019;
- 19) Documenti [REDACTED] n.1-2-3;
- 20) Assegni mensili a [REDACTED] n.1-2-3;
- 21) Contratto di mutuo BPB;
- 22) Dichiarazioni redditi mod.730 anni 2022-2023-2024;

Allegati alla relazione (nn.23-29)

- 23) Visura catastale;
- 24) Perizia giurata valutazione casa; + Asta giudiziaria per aggiudicazione appartamento uguale;
- 25) Certificato PRA dell'autovettura Citroen C4 picasso;
- 26) Estratti conti correnti e carta Evolution;
- 27) Certificato stato civili-matrimonio-residenza e Certificato di nascita;
- 28) Prove documentali spese annuali; + Fattura per nuovo contratto telefono fisso;
- 29) Allegati relazione tribunale;

Allegati alla relazione (nn.30-36)

- 30) Riscontro POPP-1 con tutti i documenti;
- 31) Riscontro Compass Banca S.p.a. con tutti i documenti;
- 32) Riscontro Banca Sistema con tutti i documenti;+Risultanze Enti Fiscali negative;
- 33) Risultanze Centrale Rischi Banca D'Italia;
- 34) Risultanze Crif;
- 35) Conferimento incarico Avv. Paparella;
- 36) Costi di procedura e compensi OCCS.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.



Bari, 30-04-2026

Avv. Paparella Antonio



